


PRIMA PARTE:

CRIMINALITÀ INFORMATICA

SCHEMA DI TRUFFA INFORMATICA
FOVI (Faux ordre de virement international)
B.E.C. (Business Email Compromise)



ANNOTAZIONI

1. **FOVI / B.E.C.**

Con il termine di FOVI / B.E.C. vengono designate le truffe commesse da bande specializzate che si intromettono negli account di posta elettronica della società-bersaglio, scegliendo in particolare una persona con la quale hanno intrattenuto relazione di affari. Riescono in questo modo a raccogliere le informazioni necessarie per organizzare la truffa: inviano messaggi di posta elettronica alla società-bersaglio oppure alla banca presso la quale la società-bersaglio detiene dei conti, spacciandosi come dirigenti della società-bersaglio oppure di un suo partner commerciale. Ordinano un bonifico bancario fraudolento a favore di un conto presso una banca situata in un altro paese che viene utilizzato allo scopo di prelevare al più presto i fondi trasmessi fraudolentemente oppure allo scopo di farli bonificare a favore di conti presso banche situate in altri paesi.

2. **Mulo (*money mule*)**

Come "mulo" (*money mule*) viene designato chi si mette a disposizione come titolare di un conto di passaggio

- a) per fornire le istruzioni alla Banca su incarico del truffatore
- b) per prelevare il provento della truffa

3. **Reazioni possibili dopo la scoperta della truffa:**

- a) Ministero Pubblico in Svizzera e nei Paesi coinvolti
- b) Ufficio antiriciclaggio (MROS/FIU)
- c) Warning letters private indirizzate da parte della vittima alle banche destinatarie

4. Allo scopo di ottenere che non vengano cancellate le informazioni riguardanti gli indirizzi IT, le autorità giudiziarie possono far capo alla Convenzione del Consiglio d'Europa N. 185 sulla cybercriminalità (Convention on Cybercrime) conclusa a Budapest il 23 novembre 2001, entrata in vigore per la Svizzera il 1 gennaio 2012, che prevede in particolare la possibilità di raccolta in tempo reale di dati informatici (art. 20, 21), derogando parzialmente alle norme procedurali tipiche dell'assistenza internazionale in materia penale.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Centrale d'annuncio e d'analisi per la
sicurezza dell'informazione MELANI**

Formulario d'annuncio per privati

Sono interessato a un'indagine giudiziaria.

Voglio annunciare un caso senza però aspettare una risposta.

Cerco informazioni inerenti un caso che mi concerne.

Ultima modifica 21.12.2018

<https://www.melani.admin.ch/content/melani/it/home/meldeformular/formular0.html>

CRIMINALITÀ INFORMATICA FONTI DI INFORMAZIONE

I. A LIVELLO NAZIONALE SVIZZERO

1. SCOCI (Servizio di coordinazione nazionale contro la criminalità su Internet)
c/o Ufficio federale di polizia (fedpol)
Nussbaumstrasse 29
CH-3003 Berna
www.scoci.ch
2. MELANI
Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI
Schwarztorstrasse 59
CH-3003 Bern
www.melani.admin.ch
reply@melani.admin.ch
3. ASECE, SEBWK Association Suisse des Experts en matière de lutte contre la criminalité économique,
14ème Conférence nationale, *Vermögensdelikte. So betrügt man heute*, Bern, 3 novembre 2017
9ème Conférence nationale, Economic Cybercrime, Bern, 9 novembre 2012
4. Centre d'investigation numérique et de cryptologie (CINC)
HEG – Haute Ecole de gestion Arc
Espace de l'Europe 21
CH – 2000 Neuchatel
www.heg-arch.ch
gestion@he-arc.ch
5. Association Suisse des Banquiers, Guide "Cloud", Recommandation pour sécuriser le *cloud banking*, 26 mars 2019
6. KPMG
 - Cybercrime in Switzerland: sharp upturn with new threats posed by artificial intelligence, 30.05.2017
 - KPMG Response to National Crime Agency's Cyber Crime Assessment 2016, 7.7.2016
simon.wilson@kpmg.co.uk
 - KPMG Cyber Watch Report
 - KPMG Cyber Team www.kpmg.ca/cyber

7. Standard TIC, Protezione dai rischi informatici,
Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), 27.08.2018
https://www.bwl.admin.ch/bwl/it/home/themen/ikt/ikt_minimalstandard.html
8. *Moyens de protection de l'économie suisse face aux menaces dues à la délinquance économique*, Lugano, 28.05.2015, Perizia del Prof. Paolo Bernasconi su mandato del Controllo Federale delle Finanze, Berna
<https://www.efk.admin.ch/it/>

II. A LIVELLO INTERNAZIONALE

9. INTERPOL, International Criminal Police Organisation
Documentazione delle Cyberconferences e workshops
10. Consiglio d'Europa, Octopus Cybercrime Community
11. EUROPOL European Cybercrime Platform, SIRIUS, lanciato il 31.10.2017 (cfr. maggiori informazioni sul sito della ANSSAIF, Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione finanziaria (info@anssaif.it))
12. Accenture and Ponemon Institute Report,
Cyber Crime Drains USD 11,7 Million Per Business Annually, Up 62 Percent in Five Years, September 26, 2017
13. GPEN, Global Prosecutors E-crime network
14. EUROJUST The European Union Judicial Cooperation Unit
blog.chainanalysis.com
15. ICT for peace foundation
CT4Peace Promoting Norms of Responsible Behaviour in Cyberspace at the Munich Security Conference in Brussels and the Geneva Peace Week
ICT4Peace Foundation
chemin de Sous-Bois 14
CH – 1202 Geneva
16. NIS Directive, The Directive on security of network and information systems del 06.07.2016 in vigore nei Paesi membri dell'UE dal 09.11.2018
17. ENISA, Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
18. ISO/IEC 27037:2012 Information technology -- Security techniques -- Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DI UN PROCEDIMENTO PENALE PER REATI INFORMATICI

OTTENIMENTO DI DATI INFORMATICI DA PARTE DI AUTORITÀ PENALI ESTERE

I. BASE LEGALE:

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 (RS.0.311.43)

L'articolo 32 della Convenzione prevede gli accessi transfrontalieri ai dati conservati all'estero

" **Art. 32** Accesso transfrontaliero a dati informatici memorizzati, previo consenso o quando sono pubblicamente disponibili

Una Parte può, senza l'autorizzazione di un'altra Parte:

- a. accedere a dati informatici memorizzati disponibili al pubblico (fonti aperte), indipendentemente dal luogo geografico in cui si trovano tali dati; o
- b. accedere a dati informatici memorizzati in un altro Stato o ricevere tali dati, attraverso un sistema informatico situato sul proprio territorio, se la Parte ottiene il consenso lecito e volontario del soggetto legalmente autorizzato a trasmetterle tali dati attraverso detto sistema informatico."

II. GIURISPRUDENZA FEDERALE:

Cfr. Nicolas Bottinelli, *L'obtention par l'autorité pénale de données informatiques situées à l'étranger*, in AJP/PJA 10/2016 pag. 1337 segg.

1. Sentenza del Tribunale Federale del 28.05.2014 (140 IV 181):
le comunicazioni di posta elettronica dell'imputato scaricate dal server possono essere oggetto di sequestro, in base all'art. 263 segg. CPP, quelle non scaricate possono essere oggetto di una sorveglianza in tempo reale anche retroattiva, in applicazione degli artt. 24a, 24b dell'Ordinanza federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni del 31.10.2001 OSCPT (RO 780.11)

2. Sentenza del Tribunale federale del 15.1.2015 (141 IV 108); JdT 2015 IV 207:
base volontaria per assistenza internazionale a favore di un procedimento penale per reati previsti dagli artt. 259 CP (pubblica istigazione a un crimine) e 261bis CP (discriminazione razziale) commessi via internet. Ma i dati IP relativi all'utente dei servizi informatici di un provider possono essere ottenuti direttamente soltanto se quest'ultimo vi acconsente; in caso contrario è necessario richiederli alle autorità estere per rogatoria (si veda la conferma nella DTF 143 IV 21 consid. 3.2. – 3.4.).
3. Sentenza del Tribunale Federale 1B_29/2017 datata 24.05.2017:
autorizzazione della levata del sigillo apposto sui dati ottenuti dal Pubblico Ministero utilizzando il codice informatico dell'imputato, che venne acquisito sequestrando un "pizzino" (*Kassiber*) che l'imputato fece uscire clandestinamente dal carcere. Motivazione: poiché questi dati erano disponibili in territorio svizzero e non presso provider all'estero


* * *

CRIPTOVALUTE (*) QUALI RISCHI DI ABUSO ?

Grazie alla clandestinità garantita dalle criptovalute, la guerra al contante è tornata alla prima casella

*"Blockchain is still in its Wild West-phase"*¹

*"Crypto currencies, specifically Bitcoin, remain the currency of choice for much of cybercrime"*²



Legenda sulla pagina seguente

(*) Le medesime regole (salvo minime eccezioni) si applicano anche ai *token*, così come definiti dalla FINMA nella Guida Pratica del 16.02.2018, nonché dall'ASB nella Guida del 21.09.2018 per l'apertura di conti bancari ad imprese attive nel settore delle criptovalute.

LEGENDA:

1. World Economic Forum (WEF), Realizing the Potential of Blockchain, A Multistakeholder Approach to the Stewardship of Blockchain and Crypto Currencies, June 2017k pag. 31
2. Europol, European Law Enforcement Agency, IOCTA 2016, Internet Organized Crime Threat Assessment, The Haye 2016, pag. 8, www.europol.europa.eu; per il blocco di sistemi informatici, cfr. Müller, La cybercriminalité au sens étroit, Zurigo, 2017, pag. 107
3. P. es. il riscatto per ottenere la liberazione di Pavel Lerner, di EXMO Change, Kiev, pari a un milione di dollari, venne pagato in bitcoin (cfr. Financial Times 30.12.2017, pag. 1)
4. Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices: Implications of Fintech developments for banks and bank supervisors, August 2017, pag. 28.
5. Riguardo alle truffe informatiche e alla pirateria, cfr. Rapporto Melani 2013-II, pag. 27; Rapporto Melani 2014-I, N. 4.10; Simon Schären/Günther Dobrauz-Saldapenna, Neueste Entwicklungen in der Fintech-Regulierung, Expert-Focus 8/16 p. 542 ss; Rapporto MROS 2017 caso 3.2.5., pag. 50; Rapporto MROS, caso 3.2.14, pag. 35
6. Seraina GRÜNEWALD, Geldwäschereirisiken und -bekämpfung, währungs- und geldwäschereirechtliche Fragen bei virtuelle Währungen, in: ZIK, Band 61, pag. 102; Daniel STOLL, Le bitcoin et les aspects pénaux des monnaies virtuelles, Forumpoenale 2/2015, pag. 99, 106; Nicolas Ramelet, Geldwäschereibekämpfung bei Barzahlungsgeschäften - Staatliche Sterbehilfe für das Bargeld?, RSDA 2016 p. 76 ss;


SECONDA PARTE:

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FRA AUTORITÀ

CARATTERISTICHE	CIVILE	PENALE	AMMINISTRATIVO	FISCALE
procedimenti a favore dei quali viene prestata la cooperazione	- creditorie - successoriali - divorzi	- perseguimento di reati	- vigilanza - autorizzazioni	- tassazione - infrazioni fiscali - incasso (fiscalità indiretta)
scopo della cooperazione				
trasmissione di mezzi di prova	X	X	X	X
consegna di averi patrimoniali	-	X	-	-
estradizione di persone	-	X	-	-
esecuzione di sentenze	X	X	-	-
autorità coinvolte	Tribunali cantonali	- Ministeri Pubblici - Tribunali Penali	- FINMA - COMCO - MROS - SECO - Dogane - ecc.	autorità fiscali
base legale				
accordi internazionali	X	X		X
diritto interno	X	X	X	X

**ACCORDI INTERNAZIONALI DI COOPERAZIONE
FRA LE AUTORITÀ**



COMPARAZIONE TRA LE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA FISCALE E PENALE-FISCALE

natura della cooperazione	Cooperazione su domanda		Cooperazione spontanea	Cooperazione automatica
	penale - fiscale	fiscale		
base legale	AIMP; Accordo di Schengen	CDI / LAAF Accordo antifrode con UE	penale-fiscale (art. 67a AIMP) e fra autorità anticicciaggio (FIU) - Convenzione di Strasburgo 1988/2010 (art. 7) - art. 3 lett. d) LAAF, art. 5 segg. OAAF	fiscale - Accordo OCSE (CAA) e Accordi bilaterali (UE, altri) - Direttiva Standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari - Standard comune di comunicazione di informazioni
oggetto della cooperazione	frode fiscale; truffa carosello; riciclaggio del provento di questi reati e di delitti fiscali qualificati secondo l'art. 305bis CP	frode e sottrazione fiscale; omessa dichiarazione fiscale; procedura di accertamento fiscale	informazioni presumibilmente interessanti per l'autorità estera competente	a) esclusivamente informazioni finanziarie e bancarie previste dagli Accordi b) tax ruling di imprese multinazionali ¹
determinazione delle persone indagate che sono oggetto della rogatoria estera	imputati (anche se ancora ignoti) e terze persone, purché identificate o identificabili	- contribuenti identificati oppure identificabili, salvo i terzi (art. 4 cpv.3 LAAF) comprese domande collettive - gruppi di contribuenti (domande raggruppate, art. 3 lett. c) LAAF)	contribuenti identificati o identificabili	contribuenti stranieri ed altre entità finanziarie
retroattività	di regola ammessa, salvo restrizioni esplicite	a seconda della singola CDI - per domande collettive - per le domande raggruppate solo dal 1.2.2013	esclusa, applicabilità soltanto dall'entrata in vigore della Convenzione di Strasburgo	esclusa, applicabilità soltanto dall'entrata in vigore dei relativi Accordi e della LSAI

1. Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali del 16.06.2017 (LSRPP in vigore dal 1.12.2017; Cfr. Samuele Vorpe, Niente ruling, niente scambio di informazioni, SUPSI, Novità fiscali, n. 9, settembre 2017, pag. 260


DOMANDE RAGGRUPPATE
FRA LA SVIZZERA E L'OLANDA
in base alla DTAF A-8400/2015 datata 21.03.2016¹

BASE LEGALE	CONTENUTO RELATIVO ALLA IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA OGGETTO DELLA DOMANDA	APPLICABILITÀ DELLE NORME ELENcate COME BASE LEGALE	
		IN GENERALE	NEL CASO CONCRETO
CDI Svizzera-Olanda (art. 26) secondo il Modello dell'OCSE	Nessuna definizione né norma o condizione specifica salvo quella generale della pertinenza verosimile	SI	SI
Protocollo di applicazione della CDI Svizzera-Olanda (art. XVI lett. b)	"la domanda deve contenere informazioni sufficienti per identificare la o le persone che sono oggetto di un controllo o di una domanda, in particolare il nome"	SI, ma soltanto nella misura in cui sia compatibile con il testo della CDI	NO
Accordo amichevole di interpretazione della CDI Svizzera-Olanda del 31.10.2011	"...l'identificazione può avvenire anche grazie a mezzi diversi dal nome e dall'indirizzo"	SI, ma soltanto nella misura in cui sia compatibile con il testo della CDI	NO

¹ La rogatoria del Fisco olandese del 23.07.2015 venne accolta mediante decisione della AFC datata 25.11.2015, che venne poi annullata mediante la sentenza del TAF datata 21.03.2016, a sua volta cassata mediante sentenza del Tribunale federale 2C_276/2016 datata 16.09.2016.

Decreto federale che approva la CDI Svizzera-Olanda datata 17.06.2011	“la Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una fishing expedition e i Paesi Bassi: a) identificano il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo...”		SI	NO
	definizione	ammissibilità delle domande raggruppate e relative condizioni	NO	NO, perché il diritto convenzionale pattizio prevale sul diritto interno
Art. 3 lett. c) LAAF				
Art. 14a LAAF Art. 2 OAAF				

INTEGRAZIONE IN DIRITTO SVIZZERO DELLE MODALITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA FISCALE¹



¹ "le tre modalità di scambio di informazioni elencate si integrano a vicenda" (Messaggio del Consiglio federale n. 15.047 del 5 giugno 2015, pag. 4619).

² Il fisco estero può essere autorizzato a trasmettere all'autorità penale le informazioni trasmesse in modo automatico (art. 15 cpv.4 LSAI)

³ Cfr. art. 15 cpv.5 LSAI

COOPERAZIONE SPONTANEA E SCAMBIO AUTOMATICO
NELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE SECONDO IL DIRITTO SVIZZERO

CARATTERISTICHE, FONTI E BASE LEGALE	SCAMBIO SPONTANEO	SCAMBIO AUTOMATICO	
Oggetto delle informazioni	Informazioni presumibilmente interessanti per l'autorità fiscale estera competente (artt. 3 lett. d, 4 cpv. 2 LAAF) ¹	Informazioni finanziarie	Rendicontazioni di multinazionali Paese per Paese Tax ruling ²
Rapporti BEPS	Action 5	-	Action 13 ³
Accordo OCSE	-	Accordo SAI (MCAA)	Accordo SRPP
Convenzione di Strasburgo 1988/ 2010	art. 7	art. 6	art. 6
Diritto svizzero	art. 3 lett. a) e artt. 22a-22e LAAF artt. 8-14 OAAF	LSAI	LSRPP
Entrata in vigore	01.01.2017	1.1.2017	1.12.2017

¹ In concreto, il primo scambio automatico di informazioni finanziarie avvenne nel settembre 2018 fornendo informazioni su circa 2 milioni di conti finanziari agli Stati partner, ricevendone informazioni su milioni di conti finanziari (cfr. comunicato-stampa AFC del 5.10.2018)

² Hugues Salomé, L'échange spontané de rulings, ASA 85 / 9 / 2016-2017, pag. 513 segg.

³ Pinelli Martino, La Convenzione multilaterale BEPS e il suo recepimento in Svizzera, in: Diritto Internazionale e dell'UE, settembre 2018

LEGENDA

BEPS:	Base Erosion and Profit Shifting
LAAF:	Legge federale sull'assistenza internazionale in materia amministrativa
OAAF:	Ordinanza di esecuzione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia amministrativa
LSAI:	Legge federale sullo scambio automatico di informazioni
LSRPP:	Legge federale sullo scambio di rendicontazioni da parte di imprese multinazionali Paese per Paese
SRPP:	Scambio di rendicontazioni da parte di imprese multinazionali Paese per Paese

Documentazione e normativa di riferimento:

1. Rapporto 2017 sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali del Dipartimento federale delle finanze, SFI, Berna (14.2.2017); cfr. il Capitolo BEPS 4.3.2., a pag. 38
<https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/43326.pdf>
2. Direttiva dell'AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna) datata 17.1.2017
3. Standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
4. Standard comune di comunicazione di informazioni

SINERGIA TRA FORME DIVERSE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA FISCALE

DENOMINAZIONE	PROCEDURA	BASE LEGALE DI DIRITTO SVIZZERO
cooperazione su domanda estera (art. 3 lett. b) bis LAAF) ¹ (individuale oppure collettiva oppure raggruppata)	l'autorità fiscale straniera reagisce solamente su domanda di un'autorità fiscale dall'estero che riguarda una o più persone a) domanda singola oppure b) domanda collettiva c) domande raggruppate (cfr. artt. 3c, 14 LAAF) ²	a) convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione (art. 26 della CDI Modello dell'OCSE) b) Tax Information Exchange Agreement (TIEA)
cooperazione spontanea	l'autorità fiscale trasmette di sua iniziativa all'autorità fiscale di un paese estero un'informazione riguardante una fattispecie sospetta	Convenzione di Strasburgo sulla cooperazione internazionale in materia fiscale del 1988/2010 (art. 7)
scambio automatico di informazioni <u>A. informazioni finanziarie</u> <u>B. rendicontazioni delle imprese multinazionali</u>	senza richiesta, le autorità fiscali di diversi Paesi si scambiano i dati patrimoniali riguardanti tutti i clienti di banche e di altri intermediari finanziari ³ la legge federale (LSRPP) è in vigore dal 1.12.2017; il 18.10.2017 il Consiglio Federale ha stabilito una prima lista di 102 Stati corrispondenti	Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) che recepisce l'accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari (MCAA).

1. Angelucci / Mangieri, Lo scambio di informazioni individuale e di gruppo sulla base del nuovo art. 27 della Convenzione tra Italia e Svizzera, Rivista Ticinese di Diritto II – 2017, Helbing Lichtenhahn
2. LAAF: Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale
3. In base alla Direttiva AFC sullo Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali del 17 gennaio 2017. In concreto, il primo scambio automatico di informazioni finanziarie avvenne nel settembre 2018 fornendo informazioni su circa 2 milioni di conti finanziari agli Stati partner, ricevendone informazioni su milioni di conti finanziari (cfr. comunicato-stampa AFC del 5.10.2018)

TERZA PARTE:

RICICLAGGIO FISCALE

<p>RICICLAGGIO "FISCALE" ELEMENTI COSTITUTIVI</p>

PRIMA PARTE: REQUISITI OGGETTIVI

1. NATURA DELLE IMPOSTE VIOLATE
IN BASE ALL' INFRAZIONE FISCALE A MONTE

- 1.1. Imposte dirette: imposte sul reddito da lavoro e da capitale, imposte sul capitale e sul maggior valore immobiliare
Escluse: imposte di donazione e successorie e sul *capital gain*
- 1.2. Imposte indirette: tasse o altre prestazioni dell'ente pubblico (IVA, accise sugli oli minerali, tabacchi e simili), dazi doganali, imposta preventiva, tassa di bollo sui veicoli a motore, sul CO², ecc.

2. NATURA DELL'INFRAZIONE FISCALE A MONTE

- 2.1. Imposte dirette: delitti fiscali qualificati
(art. 186 LIFD, art. 59 LAID)
- 2.2. Imposte indirette: infrazioni fiscali aggravate
(art. 14 cpv.4 DPA)

3. OGGETTO DEL "RICICLAGGIO FISCALE"

- 3.1. Risparmio fiscale indebito o valore patrimoniale non dichiarato ?
- 3.2. Valori patrimoniali confiscabili

4. INFRAZIONI FISCALI IN DANNO DEL FISCO ESTERO
IN BASE AL CAPOVERSO 3 DELL'ART. 305BIS CPS

4.1. Doppia punibilità

4.2. Confiscabilità

5. CONDOTTA PUNIBILE

5.1. Vanificare l'accertamento dell'origine e/o il ritrovamento,
e/o la confisca del provento dell'infrazione fiscale a
monte

5.2. Condotta attiva e/o per omissione

6. AUTORICICLAGGIO


7. TENTATIVO DI "RICICLAGGIO FISCALE"

SECONDA PARTE: REQUISITI SOGGETTIVI

8. DOLO PIENO


9. DOLO EVENTUALE (ART. 12 CPV.2 SECONDA FRASE CP)

Cfr. Paolo BERNASCONI, Novità epocale in diritto penale svizzero: reati fiscali a monte del riciclaggio, in: Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, Padova (Ed. CEDAM), N. 3-4/2017, p. 353-382



Cfr. Paolo BERNASCONI, *Novità epocale in diritto penale svizzero: reati fiscali a monte del riciclaggio*, in: *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, Padova (Ed. CEDAM), N. 3-4/2017, p. 353-382

LE TIPOLOGIE DI RISCHIO IN RAPPORTO AI REATI FISCALI E REATI CONNESSI



(Spiegazioni sulla pagina seguente)


Note esplicative per la Tabella n. 639

OAD: Organismo di Autodisciplina antiriciclaggio

OV: Organismo privato di vigilanza previsto dalla Legge federale sugli istituti finanziari

1. Può essere avviato un procedimento penale contro il consulente nella misura in cui il suo comportamento possa essere qualificato come concorso oppure complicità a favore del reato commesso da parte del suo mandante contribuente.
2. Qualora il consulente svolga la sua attività all'interno di un'impresa, situata in territorio svizzero, può essere avviato un procedimento penale contro l'impresa, oltre che contro il consulente, nella misura in cui vengano ipotizzati difetti organizzativi all'interno dell'impresa che avessero facilitato il reato di riciclaggio in relazione ad infrazioni fiscali aggravate (art. 305bis cpv. 1bis CP).
3. Un procedimento disciplinare contro il consulente è ipotizzabile nella misura in cui quest'ultimo, personalmente oppure tramite l'impresa dalla quale dipende, sia sottoposto alla vigilanza di un'autorità federale o cantonale oppure a quella di un organismo privato di vigilanza, in particolare un organismo di autodisciplina antiriciclaggio (OAD) oppure un organismo di vigilanza (OV) istituito dalla legge federale sugli istituti finanziari in vigore dal 2020.
4. Qualora il contribuente, quale mandante del consulente, sia sottoposto non soltanto alla sovranità fiscale svizzera ma anche alla sovranità fiscale di un altro paese, in caso di concorso o complicità a favore di reati commessi dal contribuente, anche il consulente può essere oggetto di un procedimento penale straniero, nell'ambito del quale potranno essere inviate rogatorie alle autorità penali o alle autorità fiscali svizzere.
5. In caso di erronea consulenza, che abbia comportato conseguenze pregiudizievoli sul piano patrimoniale o processuale in danno del contribuente e mandante, quest'ultimo può chiedere un risarcimento dei danni, ovviamente nella misura in cui sia stato in buona fede.
6. Un danno reputazionale può esplicarsi in molti modi, specialmente se un procedimento penale, amministrativo, tributario o disciplinare dovesse diventare di dominio pubblico o perlomeno venire a conoscenza di potenziali clienti, dei datori di lavoro del consulente, rispettivamente di banche; infatti, queste ultime possono decidere di interrompere una relazione d'affari con il consulente rispettivamente con società di cui sia amministratore o avente diritto di firma, rispettivamente rifiutare l'apertura di relazioni bancarie di questa natura.
7. Diverse norme che disciplinano la fiscalità diretta e la fiscalità indiretta, nonché diverse norme sulle assicurazioni sociali prevedono la responsabilità solidale da parte del consulente riguardo ai debiti fiscali del suo mandante.

RILEVANZA OPERATIVA DEL “RISCHIO FISCALE” NELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA




(Spiegazioni sulla pagina seguente)


Note esplicative per la Tabella n. 640

1. A carico dei consulenti fiscali non esiste un obbligo legale di verifica dell'identità del cliente (*Know Your Customer / KYC*) ma una simile verifica può rivelarsi utile qualora nei confronti del contribuente dovesse essere avviata una procedura da parte di un'autorità svizzera oppure straniera, di carattere penale, amministrativo, disciplinare o civile. Questo obbligo è previsto dall'Avamprogetto del 1.6.2018 per la revisione della LRD in vigore dal 1.1.2020 (dall'art. 8b cpv.1 lett. a) e b)).
2. Benché a carico di colui che esercita esclusivamente l'attività di consulente fiscale, non sussista un obbligo legale di disporre immediatamente della documentazione riguardante l'identificazione del cliente, è raccomandabile trattenere questa documentazione presso una persona o un ufficio incaricato a questo specifico scopo a titolo di segreteria, facilmente e rapidamente accessibile. Questo obbligo è previsto dall'Avamprogetto del 1.6.2018 per la revisione della LRD in vigore dal 1.1.2020 (dall'art. 8b cpv.1 lett. a) e b)).
3. In generale, a carico del consulente non è applicabile la legislazione antiriciclaggio ma, a causa dell'introduzione, il 1. gennaio 2016, della punibilità del riciclaggio in relazione a reati fiscali aggravati, l'attribuzione di un mansionario di compliance ad una persona all'interno dell'ufficio e dell'impresa è raccomandabile, tanto più che si prevede una responsabilità antiriciclaggio a carico di consulenti in relazione alla consulenza e alla costituzione di società di sede non operative (art. 2 cpv.1 lett. c) dell'Avamprogetto del 1.6.2018 di revisione della LRD in vigore dal 1.1.2020).
4. L'obbligo di allestimento di un mandato scritto sussiste a carico di tutti i gestori patrimoniali e degli intermediari finanziari e quindi non necessariamente nei confronti di quel professionista che fornisce servizi esclusivamente di consulenza fiscale. Ciò malgrado, l'allestimento di un contratto di mandato, oltre ad essere di utilità in caso di vertenze di carattere finanziario, serve a prevenire estensioni indesiderate di responsabilità, inserendovi una clausola di limitazione della responsabilità e del perimetro della consulenza (*waiver*).

RISCHI PROCEDURALI A CARICO DEL CONSULENTE



NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER LA CONSULENZA PROFESSIONALE IN BASE AL PROGETTO DI REVISIONE DELLA LRD DEL 14.09.2018 (ABBREVIATO AP-LRD)




(Spiegazioni sulla pagina seguente)


Note esplicative per la Tabella n. 644

1. L'avamprogetto del 1 giugno 2018 di revisione della LRD nel suo art. 8a e segg. ha previsto una serie di obblighi antiriciclaggio a carico dei consulenti che sono simili a quelli previsti a carico degli intermediari finanziari. In particolare, l'obbligo di identificazione e della relativa formalizzazione è prevista dall'art. 86 cpv.1 AP-LRD. Tali obblighi vennero ripresi nel Messaggio del 14.09.2018.
2. Cfr. la nota 1. Si tratta di un obbligo previsto dall'art. 86 cpv.2 dell'avamprogetto LRD.
3. Cfr. la nota 1. Si tratta di un obbligo previsto dagli artt. 8c, 10b, 39 dell'avamprogetto LRD.
4. Cfr. la nota 1. Si tratta di un obbligo previsto dall'art. 2 cpv.1 lett. c) dell'avamprogetto LRD.
5. Cfr. la nota 1. Si tratta di un obbligo previsto dall'art. 8d prima frase dell'avamprogetto LRD.
6. Cfr. la nota 1. Si tratta di un obbligo previsto dall'art. 8d seconda frase dell'avamprogetto LRD.

RILEVANZA DEL RISCHIO LEGALE PER LA CONSULENZA FISCALE




CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE PER TRUSTEES E PER GESTORI PATRIMONIALI



Legenda:

LIsFi: Legge federale sugli istituti finanziari
 LSerFi: Legge federale sui servizi finanziari
 OIsFi: Ordinanza di applicazione della LIsFi
 OOV: Ordinanza sugli Organismi di vigilanza

**PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PER I TRUSTEES
SECONDO LA LEGGE FEDERALE SUGLI ISTITUTI
FINANZIARI (LIsFi)**



Legenda:

OlsFi: Ordinanza sugli istituti finanziari (progetto del 24.10.2018)

OV: Organismo di vigilanza



Berna, 24 ottobre 2018

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV)

Rapporto esplicativo
per l'indizione della procedura di consultazione

Art. 76 Società svizzera di un gruppo

Diverse leggi in materia di vigilanza prevedono che i gruppi finanziari possano essere sottoposti a una vigilanza su base consolidata da parte della FINMA. In questo contesto può essere opportuno includere nella vigilanza su base consolidata anche eventuali gestori patrimoniali e trustee di un gruppo finanziario, dominato ad esempio dal settore bancario, affinché la vigilanza possa essere esercitata dalla FINMA senza alcuna ripartizione di questa competenza tra di essa e l'organismo di vigilanza. Tale regolamentazione corrisponde a quella vigente per le società svizzere del gruppo nell'ambito della vigilanza prevista dalla legislazione sul riciclaggio di denaro (cfr. art. 4 dell'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro [ORD-FINMA; RS 955.033.0]). Se un gestore patrimoniale o un trustee costituisce un gruppo finanziario con intermediari finanziari non sottoposti a una vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD, alle società svizzere del gruppo si applica il nuovo articolo 26a LRD.

Art. 77 Vigilanza continua

Capoverso 1

Gli ambiti di vigilanza rilevanti risultano dall'attività degli assoggettati alla vigilanza. I gestori patrimoniali sono già assoggettati alla LRD e devono adempiere i relativi obblighi di diligenza. Trattandosi ora di istituti autorizzati dalla FINMA, i gestori patrimoniali devono comprovare in modo continuato di adempiere le condizioni di autorizzazione definite nella LIsFi nonché gli obblighi secondo la LSerFi. I gestori patrimoniali che non raggiungono i valori soglia *de minimis* previsti all'articolo 24 capoverso 2 LIsFi devono inoltre osservare le disposizioni di altre leggi, in particolare disposizioni relative ai prodotti.

Pur rientrando nel campo d'applicazione della LIsFi e della LRD, i trustee e i saggiatori del commercio ai sensi della LCMP non sono contemplati nella definizione di «gestione patrimoniale» secondo l'articolo 3 lettera c numero 3 LSerFi e quindi non rientrano nel campo d'applicazione della LSerFi. Non è però escluso che i trustee e i saggiatori del commercio ai sensi della LCMP esercitino attività e attività accessorie disciplinate dalla LSerFi. In simili casi devono osservare le norme della LSerFi ed essere sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza.

Oltre a definire la periodicità della verifica sulla base dei rischi (art. 62 cpv. 2 LIsFi), in caso di irregolarità un organismo di vigilanza può chiedere di porvi rimedio e impartire un termine adeguato a tal fine (art. 43b cpv. 2 LFINMA). Se queste misure non sono sufficienti per ripristinare la situazione conforme, spetta alla FINMA adottare ulteriori misure o infliggere sanzioni di diritto amministrativo. La scelta delle misure concrete da adottare rientra nel potere discrezionale della FINMA (cfr. anche art. 43/ cpv. 4 LFINMA).

Capoverso 2

Quando esegue o fa eseguire delle verifiche, l'organismo di vigilanza provvede affinché le disposizioni della FINMA concernenti la verifica e la vigilanza siano rispettate. In particolare, quest'ultima prescrive agli organismi di vigilanza, dopo averli consultati, un sistema di valutazione dei rischi e requisiti minimi per il piano di vigilanza. In tal modo, per tutti i gestori patrimoniali e trustee autorizzati dalla FINMA si seguono i medesimi principi in materia di verifica e vigilanza.

Il sistema di valutazione dei rischi deve contemplare sia i criteri di rischio connessi all'attività sia quelli legati all'organizzazione e al sistema di controllo interno. I criteri di rischio connessi all'attività e considerati dal sistema di valutazione dei rischi possono essere ad esempio:

- in relazione alla LRD:

- la gestione di valori patrimoniali di clienti con sede o domicilio in un Paese esposto a un rischio elevato di riciclaggio di denaro e/o di corruzione,
- la gestione di valori patrimoniali di clienti con sede o domicilio in un Paese con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali,
- la gestione di valori patrimoniali di persone politicamente esposte,
- la gestione di valori patrimoniali presso banche depositarie con sede al di fuori della Svizzera,
- succursali o società del gruppo con sede all'estero (rischi più elevati dovuti alla complessità operativa e giuridica),
- la forte dipendenza da un unico cliente (rischio di anteporre le richieste del cliente alla regolare attività);
- in relazione all'adeguatezza:
 - la gestione patrimoniale tramite fondi non sottoposti a una vigilanza prudenziale (anche propri) o strutture simili, come le società di sede,
 - la fornitura di servizi con conferimento di un potere illimitato di disporre del patrimonio dei clienti (ad es. servizi accessori fiduciari),
 - l'impiego di prodotti o strategie con effetto leva, se questi non sono utilizzati esclusivamente come garanzia,
 - la gestione del patrimonio di un numero elevato di clienti al dettaglio rispetto al personale impiegato per tale attività di gestione patrimoniale (rischio di non riuscire ad adempiere sufficientemente, in tutte le circostanze, gli obblighi previsti dalla LSerFi).

I criteri di rischio menzionati sono solo degli esempi. Oltre ai criteri di rischio legati in particolare alle condizioni di autorizzazione secondo la LIsFi, agli obblighi di diligenza di cui alla LRD e agli obblighi ai sensi della LSerFi, il sistema di valutazione dei rischi comprenderà una ponderazione dei singoli criteri di rischio e il calcolo del rischio globale cui è esposto l'istituto.


Capoverso 3

Le attività di verifica dell'organismo di vigilanza – così come di eventuali società di audit a cui fa ricorso secondo l'articolo 80 – devono essere documentate in modo ricostruibile nei rapporti di audit. Questi ultimi devono essere redatti in una lingua ufficiale, fermo restando che eventuali eccezioni da parte delle società di audit necessitano dell'approvazione dell'organismo di vigilanza (analogamente all'art. 9 cpv. 2 OA-FINMA).

Capoverso 4

Anche i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che gestiscono valori patrimoniali inferiori ai valori soglia di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera h LICol (valori *de minimis*) sottostanno ora a un obbligo di autorizzazione. Non appena i valori patrimoniali gestiti superano i valori soglia minimi previsti nell'articolo 24 capoverso 2 lettera LIsFi, i gestori patrimoniali sottostanno all'obbligo di autorizzazione in quanto gestori di patrimoni collettivi. L'organismo di vigilanza competente deve predisporre le opportune misure quando il gestore supera o scende al di sotto dei valori soglia legali. Lo stesso vale per gli istituti di previdenza in virtù dell'articolo 24 capoverso 2 lettera b LIsFi. Per il rimanente, come spiegato nel messaggio del Consiglio federale, la vigilanza sugli istituti di previdenza e sul rispetto da parte di tali istituti delle prescrizioni sugli investimenti previste dalla legislazione in materia di previdenza rimane di competenza delle autorità cantonali di vigilanza e della Commissione di alta vigilanza.

REATI PENALI DI RILEVANZA FISCALE



COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN FAVORE DI PROCEDIMENTI PENALI ESTERI PER RICICLAGGIO DEL PROVENTO DI INFRAZIONI FISCALI AGGRAVATE E DI DELITTI FISCALI QUALIFICATI

I FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- A. ESTRADIZIONE
- B. ACQUISIZIONE DI MEZZI DI PROVA
(informazioni, documenti bancari, contabilità, testimonianze e simili)
- C. TRASFERIMENTO DEL PROVENTO DI REATO
(Art. 74a AIMP)
- D. INFORMAZIONE SPONTANEA DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
PENALE SVIZZERA
(Art. 67a AIMP)

II PRINCIPIO DI DOPPIA PUNIBILITÀ

1. La descrizione dei fatti da parte dell'autorità rogante (art. 28 AIMP) deve essere sufficientemente completa e dettagliata in modo da permettere di verificare che venga soddisfatta la condizione di doppia punibilità.

In realtà, la giurisprudenza del Tribunale federale finora si è dimostrata estremamente generosa, giungendo persino a sostenere che da parte dell'autorità rogante non si debba nemmeno esigere la descrizione precisa del reato a monte del reato di riciclaggio perseguito nel procedimento penale estero.

- A. NELLA FISCALITÀ DIRETTA
- 2. La cooperazione internazionale da parte delle autorità svizzere è ammissibile esclusivamente nell'interesse di un procedimento penale per riciclaggio del provento del reato perseguito all'estero:
 - a) che proviene da un comportamento qualificabile in diritto svizzero come delitto fiscale qualificato secondo l'art. 305bis cpv. 1bis CPS (cfr. allegato) e
 - b) che sia pari o superiore a 300'000 franchi svizzeri (oppure valore equivalente) per periodo fiscale.

B. NELLA FISCALITÀ INDIRETTA

3. La cooperazione da parte delle autorità svizzere è ammessa esclusivamente nell'interesse di un procedimento penale per frode fiscale aggravata secondo l'art. 14 cpv. 4 DPA (cfr. allegato)

III PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

4. Devono essere forniti tutti i dati che permettano di indentificare con sicurezza una o più persone determinate come parti coinvolte o come terzi.
È però ammessa anche la cooperazione nell'interesse di un procedimento penale condotto per riciclaggio contro persone ancora ignote.
5. L'acquisizione di mezzi di prova può avvenire anche presso terze persone che non siano imputate nel procedimento penale pendente all'estero.
6. Limite temporale: secondo l'art. 305bis CPS possono essere accolte ed eseguite esclusivamente le rogatorie straniere nell'interesse di un procedimento penale per riciclaggio del provento di infrazioni fiscali aggravate riguardanti un comportamento messo in atto a partire dal 1° gennaio 2016.

IV PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

7. Secondo l'art. 67 AIMP non è ammessa l'utilizzazione dei mezzi di prova acquisiti per rogatoria da parte dell'autorità rogante straniera nell'interessi di procedimenti penali a favore dei quali il diritto svizzero non prevede la cooperazione internazionale, come per esempio per il perseguimento della sottrazione fiscale semplice.
8. Sempre secondo l'art. 67 AIMP, l'utilizzazione dei mezzi di prova acquisiti per rogatoria è ammessa anche nei confronti di ulteriori persone e riguardo ad ulteriori reati, ma esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Ufficio federale della giustizia. Il Tribunale federale ha però previsto numerose eccezioni.
9. È inoltre ipotizzabile che l'autorizzazione suddetta possa essere concessa per utilizzazione dei mezzi di prova trasmessi per rogatoria nell'interesse di un procedimento penale anche per i seguenti reati:

- a) associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di infrazioni fiscali aggravate secondo la definizione prevista dall'art. 3 cpv. 3 AIMP;
- b) appropriazione indebita dei beni patrimoniali che sono stati trattenuti presso conti bancari esteri invece di riversarli a favore del patrimonio dell'impresa estera a cui spettavano;
- c) responsabilità penale dell'impresa, per esempio in base alla Legge italiana 231/2001, nella misura in cui sia soddisfatta la condizione di doppia punibilità in conformità dell'art. 102 CPS.

* * *

Articoli annessi:

- Art. 305^{bis} cpv. 1 e 1^{bis} CPS
- Art. 14 cpv. 4 DPA
- Art. 67 AIMP
- Art. 67a AIMP
- Art. 74a AIMP

Cfr. Paolo BERNASCONI, Novità epocale in diritto penale svizzero: reati fiscali a monte del riciclaggio, in: Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, Padova (Ed. CEDAM), N. 3-4/2017, p. 353-382

Art. 305^{bis} cpv. 1 e 1^{bis} Codice penale svizzero

1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1^{bis}. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300'000 franchi per periodo fiscale.

.....

Art. 14 cpv. 4 Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA)**A. Reati****I. Truffa in materia di prestazioni e di tasse**

1 Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non sia revocato, è punito con la detenzione o con la multa.

2 Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è della detenzione fino a un anno o della multa fino a 30000 franchi.

3 Se per la corrispondente infrazione non subdolamente commessa la singola legge amministrativa prevede un massimo della multa più elevato, quest'ultimo vale anche nei casi previsti nei capoversi 1 e 2.

4 Se un reato di cui ai capoversi 1 o 2 è volto a realizzare guadagni considerevoli dall'importazione, dall'esportazione o dal transito di merci e se l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse (truffa qualificata in materia fiscale), questi è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 67 Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP)

Principio della specialità

1 Le informazioni e i documenti ottenuti mercé l'assistenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d'indagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l'assistenza è inammissibile.

2 Qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell'Ufficio federale. Tale consenso non è necessario se:

- a. il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie penale per la quale l'assistenza giudiziaria è ammissibile, o
- b. il procedimento penale estero è diretto contro un'altra persona che ha partecipato al reato.

3 L'autorizzazione a presenziare ad operazioni d'assistenza giudiziaria e a consultare gli atti è subordinata alla stessa condizione (art. 65a cpv. 1).

* * * * *

QUARTA PARTE:

CONTRASTO DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 2020¹

Base legale	Novità principali	Stadio di avanzamento	Entrata in vigore
LRD	Estensione degli obblighi antiriciclaggio alla categoria dei consulenti riguardo a determinate società ²	Messaggio del Consiglio Federale del 26.06.2019	1.1.2021 o più tardi
	<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione e messa in opera della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16.5.2005 e del suo Protocollo addizionale del 22.10.2015 per la prevenzione del terrorismo - Nuovo art. 260ter - Norme speciali sulle rogatorie internazionali 	Messaggio del 14.9.2018	1.1.2021 o più tardi
Ordinanza FINMA antiriciclaggio	Nuovi obblighi riguardo alle società di sede e ai paesi a rischio	Nuovo testo già approvato il 20.6.2018	1.1.2020
CDB	<ul style="list-style-type: none"> a) identificazione del contraente per operazioni di cassa da CHF 15'000.- ed oltre (in precedenza CHF 25'000.-) b) integrazione della Circolare della FINMA sulla identificazione della clientela per video e online c) blocco entro 30 giorni del conto riguardo al quale mancano informazioni e documenti concernenti il contraente d) aggiornamento della procedura sommaria nei procedimenti davanti alla Commissione di sorveglianza sulla CDB 	Nuovo testo già approvato il 13.6.2018	1.1.2020

¹ Nella primavera del 2016 il GAFI svolse la sua verifica *peer to peer* riguardo alla messa in opera in Svizzera delle Raccomandazioni GAFI del 2012. Ne risultarono lacune da colmare, per cui si rese necessaria la revisione di numerose regole nella normativa antiriciclaggio che dovrebbero entrare in vigore nel 2021.

² Cfr. National Risk Assessment (NRA): Geldwäschereirisiken bei juristischen Personen, Bericht der Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (KGGT), datato 1 novembre 2017.

**OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
IN RELAZIONE CON PAESI A RISCHIO
in base al progetto di revisione della LRD,
all'Ordinanza antiriciclaggio della FINMA e alla
nuova CDB (*)**

Destinatari	Base legale	Contenuto dell'obbligo
Intermediari finanziari compresi gestori patrimoniali e trustee	art. 13 e art. 14 ORD-FINMA 2020	Obblighi speciali per relazioni a rischio Obblighi speciali per transazioni a rischio
Banche	art. 13 e art. 14 ORD-FINMA 2020 nonché CDB 2016/2020	Obblighi speciali per relazioni a rischio Obblighi speciali per transazioni a rischio
Professionisti prestatori di servizi per società di sede e di trust nonché nominee e consulenti	(art. 2 cpv. 1 lett. b LRD)	idem come sopra poiché dovrebbero essere parificati agli intermediari finanziari (cfr. Messaggio del Consiglio Federale di revisione della LRD del 26.06.2019)

Nota Bene:

Nella legislazione svizzera antiriciclaggio vengono utilizzate le definizioni seguenti:

1. Paese che il GAFI considera a rischio elevato (art. 13 cpv.2; art. 14 cpv.2 lett. d) ORD-FINMA 2020)
2. Paese che il GAFI considera non cooperativo (art. 13 cpv.2; art. 14 cpv.2 lett. d) ORD-FINMA 2020)
3. Paese che il GAFI considera ad alto rischio e non cooperativo e nei confronti del quale esorta ad adottare maggiore diligenza (art. 13 cpv.3; art. 14, cpv.3 lett. d) ORD-FINMA 2020)
4. Giurisdizione non trasparente (art. 13 cpv. 2 lett. h) ORD-FINMA 2020)
5. Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) a rischio elevato (high risk) oppure non cooperativi, o che un cliente effettui ripetutamente bonifici in direzione di uno di questi Paesi (cfr. paragrafo 2.3 dell'Allegato all'ORD-FINMA 2020).

(*) A questi acronimi viene aggiunta la cifra 2020 per evidenziare che si tratta di una versione che entrerà in vigore il 1.1.2020

SOCIETÀ DI SEDE NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO(*)

Destinatari	Base normativa	Contenuto dell'obbligo
Intermediari finanziari	a) art. 9a ORD-FINMA 2020 b) art. 13 cpv. 2 lett. h ORD-FINMA 2020	a) chiarire il motivo per cui vengono utilizzate le società di sede b) obblighi relativi a prelievi e transazioni a rischio superiore, fra cui rientrano anche aa) la complessità delle strutture societarie bb) l'utilizzo di più società di sede cc) l'utilizzo di una società di sede con azionisti fiduciari all'interno di una giurisdizione non trasparente
Professionisti prestatori di servizi per società di sede e trust nonché nominee	art. 2 cpv. 1 lett. c P-LRD 2020	idem come sopra
Consulenti	art. 8b P-LRD 2020	verifiche in esecuzione dell'obbligo di accertare lo scopo delle prestazioni richieste da terze persone, compresi i clienti
Banche	idem nonché CDB 2016/2020	idem nonché obblighi CDB 16 (cfr. art. 39 CDB 20)

(*) in base all'avamprogetto di revisione della LRD (AP-LRD), all'Ordinanza antiriciclaggio della FINMA (ORD-FINMA) e alla nuova CDB, tutte in vigore dal 1.1.2020.
Pertanto, viene aggiunta la cifra 2020 per evidenziare che si tratta di una versione che entrerà in vigore il 1.1.2020

NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO RIGUARDANTI IL TRUST

Secondo il messaggio del Consiglio Federale del 26 giugno 2019 per la revisione della LRD (presumibilmente in vigore dal 1. gennaio 2021) (art. 2 cpv.1 lett.c)), tutti gli obblighi antiriciclaggio dovranno essere osservati da tutte le persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, predispongono o esercitano per conto terzi una o più delle seguenti attività (consulenti):

1. costituire, gestire o amministrare:
 - società con sede all'estero,
 - società di domicilio con sede in Svizzera,
 - trust ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento,
2. organizzare gli apporti connessi con le attività di cui al numero 1,
3. acquistare o vendere società di cui al numero 1,
4. mettere a disposizione un indirizzo o dei locali che serviranno da sede a una società o a un trust di cui al numero 1,
5. esercitare la funzione di azionista fiduciario, o aiutare un'altra persona a esercitare questa funzione nel caso di società con sede all'estero.

NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO RIGUARDANTI I CONSULENTI

Secondo il messaggio del Consiglio Federale del 26 giugno 2019 per la revisione della LRD (presumibilmente in vigore dal 1. gennaio 2021) (art. 2 cpv.1 lett.c)), tutti gli obblighi antiriciclaggio dovranno essere osservati anche da tutte le persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, predispongono o esercitano per conto terzi una o più delle seguenti attività (consulenti):

1. costituire, gestire o amministrare:
 - società con sede all'estero,
 - società di domicilio con sede in Svizzera,
 - trust ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento,
2. organizzare gli apporti connessi con le attività di cui al numero 1,
3. acquistare o vendere società di cui al numero 1,
4. mettere a disposizione un indirizzo o dei locali che serviranno da sede a una società o a un trust di cui al numero 1,
5. esercitare la funzione di azionista fiduciario, o aiutare un'altra persona a esercitare questa funzione nel caso di società con sede all'estero.

* * *

Nota bene: i consulenti alla clientela sono sottoposti anche alla Legge federale sui servizi finanziari (art. 2 cpv.1 lit. b); 28 LSerFi)

**DIRETTIVA UE
CONTRO LA PIANIFICAZIONE
FISCALE AGGRESSIVA**


DAC 6 / DIRETTIVA 2018 / 822 / UE

Campo di applicabilità	sia imposte dirette che imposte indirette
Oggetto della comunicazione	meccanismi di pianificazione aggressiva che contengano almeno uno degli elementi distintivi dell'Allegato IV " <i>Generic or specific hallmarks</i> ", il cui scopo principale sia quello di conseguire un vantaggio fiscale indebito (<i>main benefit test</i>), come p.es. l'utilizzo delle perdite (bare fiscali), la trasformazione del reddito in entità interposte (<i>round-tripping</i>), oppure <i>cross border arrangements</i> utilizzando facilitazioni tipo <i>Citizenship by Investment</i> (CBI), oppure <i>Residence by Investment</i> (RBI)
Obbligati alla comunicazione	a) tutti gli intermediari finanziari, chi consiglia e/o mette a disposizione e/o assiste e/o gestisce strutture elusive, oppure anche chi ne venga a conoscenza b) oppure anche il contribuente

Annesso: *Bahamas to give tax residency certificates to permanent residents*, di Pedro Gonçalves, 29.05.2019, <https://internationalinvestment.net./news>

Bahamas to give tax residency certificates to permanent residents

Pedro Gonçalves

 @IntlInvestment 29 May 2019

The Bahamas has introduced tax residency certificates for people who have been granted permanent residency, typically under an investor migration programme.

The certificates will be issued only to those who spend a minimum of 90 days in the Bahamas in one year, and no more than 183 days in one other country. They will carry unique taxpayer identification numbers (TIN), which will demonstrate to the holder's country of birth or citizenship that the Bahamas is his principal domicile, and thus his financial accounts are subject to international information exchange agreements under CRS.

The change follows criticism by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) that its residence-by-investment scheme was being used by money launderers and tax evaders to dodge Common Reporting Standard (CRS) requirements.



This is something that industry has been asking for some time"

The OECD has suggested that residence-by-investment schemes could "offer a back door to money launderers and tax evaders" by circumventing the Common Reporting Standard (CRS), under which the tax authorities of

various jurisdictions routinely collect information on their tax residents' financial accounts and pass it to their counterparts in other countries. The individual could, for example, tell his bank that he is resident only in his adopted country for tax purposes, whereas in practice he lives elsewhere, perhaps in several other jurisdictions.

Brent Symonette, minister of financial services, trade and industry and Immigration, told the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Caribbean Conference these certificates will help certify their compliance with home country tax laws and address OECD claims.

"When the DPM (deputy prime minister), attorney general and myself were in Paris months ago, the OECD stated that they had an issue with persons using permanent residency as a way of avoiding tax requirements in their own country.

"What is up at the Attorney General's Office at the moment, and has been approved in principle, is that we will have a permanent residency certificate. This means you would have to spend a minimum of 90 days in this country - not consecutively - but over the year, and no more than 183 days in one other country.

"Let's say you were born in France; you would get a tax information number on your permanent residency [certificate], and you would use that in any country in the world and say: Look, this is my tax information number in The Bahamas. I am a permanent resident in The Bahamas and that would offset any taxes that are required in that country or any other country in the world."

Tanya McCartney, the Bahamas Financial Services Board's (BFSB) chief executive, told local news outlet *Tribune Business* there had to be a distinction between permanent residency and tax residency to protect both the jurisdiction, its clients and residents.

"This is something that industry has been asking for some time; to create certainty around how individuals will be able to objectively demonstrate that

they are tax residents. We have a number of persons who are permanent residents in the country.

"We need to distinguish between permanent residency and tax residency so that we do not run afoul of any international regulations. We had submitted recommendations to government some time ago about implementing a tax residency certificate. What was approved was the result of a collaborative effort between the public and private sector. We stand ready and willing to work expeditiously to see that this is implemented," she added.

Subscribe to International Investment's free, twice-daily, newsletter

DEOFFSHORING THE WORLD BASE LEGALE

BASE LEGALE OCSE

Progetto BEPS – Action 12 – Mandatory Disclosure Rules

9 marzo 2018 Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures (Modello MDR del Comitato Affari Fiscali dell'OCSE)

Direttiva 2011 / 16 / UE – DAC 1 – scambio automatico di informazioni

Direttiva 2014 / 107 / UE – DAC 2 – introduzione del CRS (*Common Reporting Standard*)

Direttiva 2015 / 2376 / UE – DAC 3 – scambio automatico di informazioni dei *ruling* preventivi transnazionali

Direttiva 2016 / 881 / UE – DAC 4 – introduzione del *country-by-country reporting* per le società multinazionali

Direttiva 2016 / 2258 / UE – DAC 5 – introduzione della facoltà di accesso delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio

Direttiva 2018 / 822 / UE – DAC 6 – scambio automatico obbligatorio di informazioni riguardanti meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica da parte degli intermediari contro la pianificazione fiscale aggressiva

Direttive ATAD 1 – 2 – Pacchetto di norme antielusive

Cfr. “European Parliament Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers”, 5.12.2017, Study of the PANA Committee of enquiry

“PANAMA PAPERS”

CASCATA DELLE PROCEDURE PENALI E AMMINISTRATIVE

AUTORITÀ	SVIZZERA	ESTERO
FISCO	?	c/ Société Générale, Parigi
		incontro di coordinamento fra autorità fiscali nazionali (Parigi, gennaio 2017)
PUBBLICI MINISTERI ↑	MPC → FIFA	PM Köln
	PM Ginevra → ignoti	A Panama perquisizione dello Studio Mossack Fonseca, arresto dei due fratelli Fonseca il 9.2.2017 ¹
FIU / MROS ↑		segnalazioni da parte di banche tedesche
FINMA ↑	indagine generica da parte della FINMA presso oltre 30 banche svizzere ²	
↑ BANCHE / FIDUCIARI ↑		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 10px;"> CLIENTI / CONTRIBUENTI </div>		

1. Cfr. anche “Panama Papers: Mossack Fonseca founders arrested over bribery scandal”, di Juliette Garside, The Guardian, 10.2.2017
<https://www.theguardian.com/world/2017/feb/10/panama-papers-mossack-fonseca-offices-raided-over-odebrecht-bribery-scandal>
2. Cfr. il comunicato stampa della FINMA datato 1.2.2018 intitolato “La FINMA conclude il procedimento Panama Paper a carico di Gazprom Bank (Switzerland)” decretando nei confronti della banca, in particolare, il divieto di avviare nuove relazioni con clienti privati.

Classeditori

Sabato 16 Aprile 2016

Nuova serie - Anno 25 - Numero 91 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

* Offerta indivisibile con Marketing Oggi (ItaliaOggi € 1,20 + Marketing Oggi € 0,60)



Lo stesso si preparano a fare gli istituti di credito e i fiduciari svizzeri contro le persone coinvolte nello scandalo

Panama, le banche tedesche fanno i nomi

Le banche tedesche stanno cominciando a segnalare alle proprie autorità fiscali i nominativi dei clienti che potrebbero essere implicati nei Panama Papers. Lo stesso potrebbero fare presto le banche e i fiduciari svizzeri. Intanto a Parigi, presso la sede dell'Ocse, si è appena riunita una rete specializzata contro la frode internazionale. Altrettanto programma il G20. Ci si può quindi aspettare una rete di autorità che si scambieranno informazioni riguardo alle persone che hanno utilizzato le 214 mila società create da Mossack Fonseca in 21 diverse giurisdizioni off-shore.

Bernasconi a pag. 31

PANAMA PAPERS

E le banche tedesche svelano i primi nomi

Le banche tedesche stanno cominciando a segnalare alle proprie autorità fiscali i nominativi dei clienti che potrebbero essere implicati nei Panama papers. Lo stesso potrebbero fare le banche e i fiduciari svizzeri. È noto che lo Studio Mossack Fonseca metteva a disposizione società paravento non soltanto costituite a Panama, bensì costituite anche in altri paesi che offrono le stesse garanzie di opacità come per esempio Londra, le Isole del Canale, Gibilterra, Malta, Cipro, BVI, Isole Cook, Delaware, Nevada, Wyoming e tante altre. Anche quelle di Dubai e di Abu Dhabi, purché fossero ubicate in una delle cosiddette free zones degli Emirati. Mossack Fonseca disponeva di un ufficio anche a Lugano e pure sull'atollo di Niue, territorio indipendente della Nuova Zelanda, che parimenti sfornava a getto continuo società di sede per soddisfare la fame anche degli evasori fiscali cosiddetti «irriducibili». Sono quindi da considerarsi «contaminate» tutte le società che vennero messe a disposizione da parte dello Studio legale Mossack Fonseca. Le banche lo sanno, o meglio, già lo sapevano, ma oggi lo sanno in modo ufficiale e notorio, al punto che la detenzione di una società di sede costituita dallo Studio legale Mossack Fonseca, può addirittura rappresentare una fonte di rischio. Anzitutto che le banche di qualche paese comincino a segnalare alle proprie autorità fiscali il conto del cliente e la società da lui utilizzata. E magari anche gli altri intermediari svizzeri, in particolare fiduciari e avvocati, questi ultimi non essendo tenuti al segreto professionale per le attività svolte non in virtù di un mandato professionale specifico di avvocato, bensì in qualità di fiduciari.

Nessuno può escludere che informazioni di questo genere possano pervenire, attraverso il canale degli obblighi o delle facoltà di comunicazione a livello nazionale e a livello internazionale, fino alle autorità fiscali del paese in cui il cliente ha violato i propri obblighi fiscali. In questo senso contribuiscono anche le indagini avviate d'ufficio dalle autorità penali oppure fiscali dei più svariati paesi.


Il problema per chi è coinvolto in questa ragnatela è capire se il proprio fiduciario che alcuni anni or sono, in particolare per sfuggire all'Euroritenuta, aveva messo a disposizione la società paravento, si fosse servito dello Studio Mossack Fonseca oppure di un altro. Per molti contribuenti è una domanda che rimane senza risposta e che dà inizio a un pellegrinaggio tendente ad accertare se il veicolo prescelto anni or sono appartenesse alla categoria di quelli «contaminati». In particolare coloro che non avessero approfittato dell'ultima ancora di salvezza, ossia il programma di voluntary disclosure, e che hanno utilizzato invece altre ancora di salvezza, come appunto conti bancari aperti a Panama, a Dubai, Mauritius, Seychelles, Hong Kong e simili, a nome di società paravento. Vi si aggiungono poi anche le schiere di coloro che avevano scelto altre strade, come quella del trasferimento di domicilio dall'Italia in altri paesi, specialmente in Canton Ticino e a Londra, seppure, questa volta, in modo non più fittizio bensì in modo effettivo. Infatti, le autorità, questa volta, invece di procedere alla ricerca del money trail, ossia la traccia lasciata dal denaro, procedono alla ricerca dello shell trail ossia della traccia lasciata dalla società di sede, proprio quella che doveva servire per nascondere le tracce. In questi casi è quindi necessario reperire il proprio fiduciario e ricominciare l'attività di ricostruzione delle transazioni finanziarie per prepararsi a cogliere la nuova ultima occasione, quella del ravvedimento operoso, oppure della voluntary disclosure, se e quando verrà prorogata.

Sul fronte opposto ci si proclama «pronti ad agire». A Parigi, presso la sede dell'Ocse si è appena riunita una rete specializzata contro la frode internazionale. Il nome è tutto un programma: Joint International Tax Shelter Information and Collaboration. Altrettanto programma il G20. Ci si può quindi aspettare una rete di autorità che si scambieranno informazioni riguardo alle persone che hanno utilizzato le 214.000 società create da Mossack Fonseca in 21 diverse giurisdizioni off-shore. Sempre che non sia il solito flop.

Paolo Bernasconi

© Riproduzione riservata

FONDO SOVRANO 1MDB
procedimenti penali antiriciclaggio e prudenziali
e rogatorie internazionali



Legenda:

- CAD: Commercial Affairs Department, Police Force
 DoJ: Dipartimento di Giustizia USA (Department of Justice)
 FINMA: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
 FIU: Financial Intelligence Unit (Anti-Money Laundering Authority)
 MAS: Monetary Authority of Singapore
 MPC: Ministero Pubblico della Confederazione
 MROS: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
 (Money Laundering Reporting Office Switzerland)
 UAE: United Arab Emirates
 1MDB: Malaysian Development Berhad

NOTE ESPLICATIVE: sulla pagina seguente


NOTE ESPLICATIVE:

- (1) Cfr. Procedura FINMA contro JP Morgan per violazioni antiriciclaggio (cfr. comunicato-stampa del 21.12.2017).
In merito alla qualifica di manager di Fondi sovrani, v. le decisioni SK.2015/17 del 1.4.2016 e SK.2016/17 del 12.7.2016 del Tribunale Penale federale, che statuiscano che i manager della società russa Gazprom non sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 322septies CPS, per cui il procedimento penale contro due manager del gruppo ABB/Alstom/Siemens per corruzione e riciclaggio di denaro fu abbandonato.
- (2) Procedimento MPC contro BSI (art. 102 CP), contro due dipendenti di Petrosaudi International Ltd., Ginevra per violazioni antiriciclaggio e contro un suo ex-dipendente per spionaggio economico (art. 273 CP).
- (3) Cfr. i comunicati stampa della FINMA riguardanti le violazioni in materia di riciclaggio nei confronti di BSI, Falcon Private Bank SA, Coutts & Co. SA, J.P. Morgan (Suisse) SA, Rothschild Bank AG, Rotschild Trust (Suisse SA).

Nota Bene: mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale datato 23.6.2016 BSI ha impugnato la decisione della FINMA datata 24.5.2016 di confisca dell'utile indebito di 95 milioni di CHF.
- (4) Il Ministero della giustizia statunitense nel 2016 ha sequestrato, nell'ambito del procedimento penale contro il cittadino malese Low Taek Jho, averi patrimoniali per 1,7 miliardi di dollari che costituirebbero provento dei reati commessi in danno del Fondo sovrano della Malesia. Indagini sono state avviate riguardo a J.P. Morgan, Deutsche Bank e Goldman Sachs.
- (5) Il 18 maggio 2018 le autorità penali della Malesia hanno effettuato perquisizioni e sequestri di documenti e di averi patrimoniali presso abitazioni ed uffici di Najib Razak, Presidente della Malesia sino a pochi giorni prima, quando venne sostituito dal nuovo Presidente eletto Mahathir Mohamad. Il processo si è aperto in data 27.08.2019. Inoltre sono state avviate indagini su Goldman Sachs e 17 suoi funzionari secondo notizie del 9.8.2019.

CORRUZIONE FIFA

procedimenti penali antiriciclaggio e prudenziali e rogatorie internazionali




Legenda:

FINMA: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
MPC: Ministero Pubblico della Confederazione
MROS: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

1. Cfr. il comunicato stampa della FINMA datato 17.09.2018 intitolato "La FINMA rileva lacune nella lotta contro il riciclaggio di denaro presso Credit Suisse SA"

CORRUZIONE PETROBRAS / ODEBRECHT

procedimenti penali antiriciclaggio e prudenziali e rogatorie internazionali




Legenda:

DoJ: Dipartimento di Giustizia USA (Department of Justice)
FINMA: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FIU: Financial Intelligence Unit
MPC: Ministero Pubblico della Confederazione
MROS: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

1. Cfr. comunicato stampa della FINMA del 1.2.2018 riguardante la Banca Privata PKB di Lugano concluso fra l'altro con la decisione di confisca di 1,8 milioni di CHF nonché il comunicato stampa della FINMA datato 17.09.2018 intitolato "La FINMA rileva lacune nella lotta contro il riciclaggio di denaro presso Credit Suisse SA"
2. Contro PKB e due suoi dipendenti MPC ha avviato un procedimento per riciclaggio

AGENZIA PETROLIFERA DEL VENEZUELA
Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Procedimenti penali, antiriciclaggio e prudenziali
e rogatorie internazionali




FINMA: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
MPC: Ministero Pubblico della Confederazione
MROS: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Legenda sulla pagina seguente

Legenda:

1. Il 26 luglio 2018 venne arrestato Mattias Krull, fino al mese precedente *Wealth Manager* della società Julius Baer Group Ltd. (cfr. anche il comunicato-stampa della FINMA datato 17.09.2018 intitolato "La FINMA rileva lacune nella lotta contro il riciclaggio di denaro presso Credit Suisse SA").
2. Nell'ottobre 2016 l'MPC trasferisce 51 milioni di dollari alle autorità giudiziarie degli USA, mentre rimangono sequestrati in Svizzera 67 milioni di franchi. Nel corso del 2016 vennero sequestrati 118 milioni su conti bancari di un uomo d'affari venezuelano che aveva ammesso di avere corrotto dirigenti della PDVSA allo scopo di ottenere contratti per la fornitura di energia dell'ordine di ca. 1 miliardo di dollari (cfr. Bloomberg Business News datato 28.07.2018).
3. In ottobre 2017 Luis Carloz De Leon Perez, dirigente della compagnia statale venezuelana per l'elettricità, venne arrestato in Spagna e estradato negli USA; il 1. dicembre 2017 si dichiarò colpevole di corruzione davanti a un tribunale penale a Houston, ammettendo di avere violato le normative USA previste dal *Foreign Corrupt Practices Act* e riconoscendosi colpevole di *conspiracy of money laundering*. Si tratta della dodicesima persona accusata negli USA che ha riconosciuto la propria colpevolezza (comunicato Reuters 16.07.2018).
4. A favore di conti presso il Banco Espirito Santo del Portogallo, PDVSA ricevette fino al 2014 pagamenti importanti. Inoltre PDVSA comperò ca. 365 milioni di *bonds* emessi da parte della Compagnia Holding della famiglia di Ricardo Salvado, presidente del Banco Espirito Santo, liquidato nel 2014 (comunicato Reuters 25.06.2017).
5. Cfr. comunicato stampa della FINMA datato 21.02.2018 riguardante indagini nei confronti di numerose banche relativamente all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio in relazione ai casi di corruzione all'interno della Compagnia petrolifera statale venezuelana (PDVSA), asseritamente per un miliardo di dollari complessivamente.



Ex banchiere Julius Baer condannato a dieci anni

Matthias Krull ha ammesso davanti al tribunale di Miami di aver preso parte a uno schema di riciclaggio di denaro da 1,2 miliardi legato all'azienda energetica venezuelana PDVSA

di Alessia Cecchetto 30 ottobre 2018 Notizie Finanziarie

L'ex banchiere di Julius Baer, Matthias Krull, è stato condannato ieri a Miami a dieci anni di carcere per aver preso parte a un giro di riciclaggio di 1,2 miliardi di dollari legati all'azienda energetica statale venezuelana PDVSA. Il caso Krull ha scosso l'istituto svizzero su cui la Finma ha aperto un'inchiesta in cui starebbe verificando tutti i conti correnti.

Il 45enne ha ammesso la sua colpevolezza confermando di aver contribuito alla sottrazione di circa 600 milioni di dollari dalla PDVSA, a partire da 2014, con l'aiuto di un ex collaboratore dell'azienda, di professionisti del riciclaggio e di alcuni membri dell'élite venezuelana.

Oltre alla pena detentiva, la condanna prevede anche una multa di 650'000 dollari. Cittadino tedesco domiciliato a Panama, Krull ha lasciato Julius Baer alla fine dello scorso maggio.

Ad agosto la banca svizzera aveva indicato di aver avviato un'inchiesta interna relativamente al caso ed aveva assicurato di collaborare strettamente con le autorità competenti.